

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE - CAP
Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo I. Silone) - 67100 L'AQUILA

Ai Direttori regionali

Ai Dirigenti dei Servizi Autonomi

Ai Dirigenti dei Servizi
per il tramite dei Dipartimenti

Oggetto: nota CAP prot. 368622 del 08/09/2023 recante “*Istanze di accesso civico semplice e generalizzato - aggiornamento del Registro dell’Accesso Civico ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 33/2013¹ e della Del. ANAC n. 1309 del 2016*”. Invito a provvedere

Come noto dal secondo semestre del 2023 è in uso una nuova modalità per l’aggiornamento del Registro degli accessi civici, come esplicitato con la nota richiamata in oggetto e che per ogni utilità si allega alla presente.

La suddetta modalità di compilazione del Registro consente un aggiornamento costante e puntuale dello stesso, sollevando le strutture in indirizzo dall’inoltro dell’elenco delle istanze ricevute allo scrivente RPCT per l’aggiornamento semestrale.

Stante quanto sopra, con la presente si rammenta alle SS.LL. di voler garantire il completamento all’inserimento sull’applicativo all’uopo predisposto, delle istanze ricevute per l’annualità 2024.

Confidando nella collaborazione si inviano distinti saluti.

*Il Responsabile dell’Ufficio
Obblighi di Trasparenza
Dott.ssa Lores Tontodimamma*

*Il Dirigente del Servizio Controlli
e Anticorruzione
Dott.ssa Francesca Iezzi*

¹ Art. 5, commi 1 e 2 del D.lgs. 33/2013:

“1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.